

Regolamento didattico del Corso di laurea

SCIENZE DELL'EDUCAZIONE E DEI PROCESSI FORMATIVI

(Classe L-19 secondo il D.M. n. 270/2004)

Art. 1 – Denominazione del corso di studio e classe di appartenenza

È istituito presso l'Università degli Studi di Parma il Corso di Laurea triennale (DM n.270/2004) in *Scienze dell'educazione e dei processi formativi* (Classe delle Lauree in Scienze dell'educazione e della formazione: L-19) afferente al Dipartimento D.U.S.I.C., in conformità con il relativo Ordinamento Didattico disciplinato dal Regolamento Didattico di Ateneo.

Art. 2 – Finalità

1. Il Corso di Laurea in Scienze dell'educazione e dei processi formativi afferisce alla Classe delle Lauree L-19 "Scienze dell'educazione e della formazione".
2. Il presente Regolamento, in armonia con il Regolamento Didattico di Ateneo, disciplina l'articolazione dei contenuti e le modalità organizzative di funzionamento del Corso di Laurea.
3. Il Corso di studi in Scienze dell'educazione e dei processi formativi (classe L-19) è un percorso triennale di primo livello (Laurea) che consente di conseguire una solida cultura di base e conoscenze trasversali nelle discipline filosofiche, sociologiche, psicologiche, geografiche e giuridiche, con cui leggere e valutare il mutamento della realtà socio-culturale, in relazione sia alle nuove esigenze educative del territorio sia alle politiche riguardanti l'istruzione, la formazione e l'inclusione sociale. Il Corso di laurea consentirà inoltre l'acquisizione di competenze teoriche, pratico-operative e progettuali necessarie per operare, in qualità di educatore, nelle differenti tipologie di servizi educativi rivolti all'infanzia e alle famiglie, ad adolescenti, adulti, anziani, soggetti detenuti, stranieri, disabili, e contestualmente per progettare, realizzare e valutare interventi di formazione al lavoro, socio-assistenziali, ricreativo-culturali e di aggregazione.
4. Il quadro generale delle attività formative e la distribuzione dei crediti formativi (CFU) sono riportati nel RAD dell'anno accademico di riferimento.
5. Il CL in Scienze dell'educazione e dei processi formativi è retto da un Consiglio di Corso di Studio, nella composizione prevista dallo Statuto e con le funzioni e le competenze previste dal Regolamento didattico di Ateneo il quale, in assenza di altri Corsi di Studio della stessa Classe, funge anche da Comitato di Classe.

6. Il Comitato di Classe può trasformarsi in Comitato di Area (o Consiglio di Corso Unificato) nel caso dell'attivazione delle Classi di Laurea Magistrale, assumendo anche le funzioni del Consiglio di Corso di Laurea Magistrale.
7. Il Comitato di Classe/Area (o Consiglio di Corso Unificato) è retto da un Presidente, eletto tra i professori di ruolo; il suo mandato dura tre anni solari e non può essere rinnovato più di una volta. Per il coordinamento delle attività didattiche di curricula e Corsi di Studio, il Presidente si avvale della collaborazione dei coordinatori dei curricula e dei corsi.
8. Per quanto non esplicitato si rinvia al Regolamento didattico di Ateneo.

Art. 3 – Aspetti generali

1. Il CL in Scienze dell'educazione e dei processi formativi prevede l'acquisizione da parte dello studente di almeno 180 CFU, comprensivi della prova finale di laurea, nel corso di un triennio di studi. Gli studenti che provengono da altri Corsi di studio o di Laurea, o sono già in possesso di Laurea o Diploma di Laurea, possono chiedere un'abbreviazione della carriera, sulla base del numero di insegnamenti convalidati, fermo restando l'obbligo del conseguimento di almeno 180 CFU.
2. Le lezioni dei corsi, dei moduli e le altre attività didattiche, laboratoriali, seminariali o di esercitazione, sono tenute dai professori di ruolo, dai ricercatori cui sono state affidate e da docenti a contratto. Interventi didattici al di fuori dell'attività ufficialmente programmata possono essere tenuti da professionisti esterni, purché ciò avvenga in presenza e sotto la diretta responsabilità del docente titolare del corso.

Art. 4 – Ammissione

1. Per essere ammessi al CL occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo conseguito all'estero riconosciuto idoneo ai sensi delle Leggi vigenti.
2. Le modalità di accesso al Corso di Laurea Triennale, libere o programmate, sono definite anno per anno dal Consiglio di Dipartimento su proposta del Consiglio del Corso e pubblicate sul Manifesto degli Studi dell'Università di Parma.
3. In caso di libero accesso al Corso di studio è prevista all'inizio del Corso una prova di comprensione di testi scritti informativi/argomentativi in lingua italiana di argomento filosofico, geografico, pedagogico, psicologico, sociologico. La prova non ha un carattere selettivo. Devono partecipare alla prova gli studenti che hanno superato l'Esame di Stato di Scuola Secondaria Superiore con un punteggio inferiore a 70/100 (ovvero 42/60). Gli studenti che non dimostrino una buona comprensione di lettura dovranno svolgere un'attività integrativa e superare una prova finale. Per coloro che non si presentassero alla prova o non superassero la prova finale dell'attività integrativa, è prevista la propedeuticità dell'esame di Pedagogia Generale e Sociale. Questo esame dovrà essere sostenuto per primo e, fino al suo superamento, non sarà possibile sostenere altri esami.

Art. 5 – Organizzazione didattica

1. La tipologia delle attività e il numero di CFU ad essa assegnato sono indicati nel RAD dell'anno accademico di riferimento.
2. I CFU attribuiti alle diverse attività formative possono essere modificati con delibera del Comitato di Classe/Area in sede di programmazione didattica.
3. I periodi didattici in cui è diviso l'anno accademico sono a carattere semestrale.
4. Il Comitato di Classe/Area può determinare la durata del valore dei crediti conseguiti dallo studente, al fine di evitarne l'obsolescenza. Resta fermo quanto stabilito dal Regolamento di Ateneo relativamente al decadimento dagli studi dello studente.
5. I programmi degli insegnamenti e delle altre attività formative previste dalla tipologia D dell'art. 10 del DM n. 270 del 22/10/2004 vengono pubblicati annualmente dal Consiglio di Corso.
6. Il Comitato di Classe/Area stabilisce il piano degli studi tenendo conto dell'assegnazione di CFU alle diverse attività formative (A-D), ai diversi ambiti disciplinari e, all'interno di questi, ai settori scientifico-disciplinari che caratterizzano la Classe L-19.
7. Lo studente può presentare un piano di studio individuale, nel rispetto sia del conseguimento della quantità minima di crediti nei settori scientifico-disciplinari indicata nella Classe L-19, sia del raggiungimento degli obiettivi formativi del CL, ferma restando l'acquisizione di almeno 180 CFU. Nel piani di studio i CFU previsti per l'Area D possono essere sostituiti con egual numero di CFU acquisiti negli insegnamenti attivati nell'Ateneo o nelle attività laboratoriali, seminari e di tirocinio attivate nel CL.

Art. 6 – Tipologia degli esami e delle verifiche di profitto

1. Il riconoscimento dei CFU è conseguente alla verifica di profitto prevista dopo lo svolgimento delle attività formative richieste. Le prove di valutazione della preparazione degli studenti si svolgono individualmente e per singoli insegnamenti.
2. Per quanto riguarda la conoscenza della lingua straniera, le abilità informatiche e le altre attività previste dalla tipologia D, il Comitato di Classe/Area determina le forme di verifica e di accreditamento, tenendo conto anche della diversificazione di tali attività formative.
3. L'acquisizione dei crediti relativi alla conoscenza di lingue dell'Unione Europea diverse dall'italiano può essere verificata contestualmente all'elaborazione e/o alla discussione della prova finale.
4. Per la valutazione dei tirocini si rimanda alle norme generali di Ateneo.

Art. 7 – Composizione e funzionamento delle commissioni d'esame

1. Le Commissioni per gli esami di profitto, proposte dal Comitato di Classe/Area e nominate dal Direttore del Dipartimento, sono costituite da almeno due membri, presiedute dal titolare dell'insegnamento.

2. Il voto è espresso in trentesimi. L'esame si intende superato se lo studente ottiene una votazione pari o superiore a diciotto trentesimi. La commissione all'unanimità può concedere la lode.

Art. 8 – Termini e modalità dell'attribuzione della tesi, prova finale e conseguimento della laurea

1. La prova finale per il conseguimento della Laurea in “Scienze dell'educazione e dei processi formativi” (6 cfu) consiste nella stesura individuale di un elaborato scritto, inquadrato nell'ambito di uno degli insegnamenti previsti, su un argomento concordato tra lo studente e un docente relatore.
2. Oltre all'argomento, lo studente e il docente concordano, e specificano in modo univoco nella domanda di ammissione, la tipologia dell'elaborato, tra le due possibili: tesi compilativa o tesi sperimentale.
Rientrano nella tipologia della tesi compilativa: una breve relazione riassuntiva e ragionata su un argomento con succinta bibliografia; una rassegna ragionata sulla letteratura secondaria (con particolare riferimento alle riviste nazionali e internazionali a disposizione presso la biblioteca di dipartimento); un approfondimento teorico dell'esperienza di tirocinio.
Rientrano nella tipologia della tesi sperimentale tutti i lavori di carattere empirico, teoretico, storico o altro, il cui disegno critico o la cui conduzione sperimentale mostrino caratteri sufficienti di rigore e originalità.
La tesi compilativa può essere valutata con un punteggio da 0 a 2. La tesi sperimentale può essere valutata con un punteggio da 0 a 5.
3. L'elaborato scritto sarà valutato da una commissione, con un giudizio in centodecimi, con eventuale lode su parere unanime. Il relatore ha facoltà di proporre la nomina di un correlatore.
4. È possibile sostenere la prova finale in un insegnamento di altro Corso di Laurea, previa autorizzazione del Consiglio di corso unificato.
5. La Commissione dell'esame finale per il conseguimento della Laurea Triennale (Commissione di Esame di Laurea) è composta da almeno 7 membri ed è nominata dal Rettore secondo quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo.
6. La Commissione di Laurea valuta in modo complessivo la preparazione di base del candidato, tenendo conto dell'intera carriera universitaria, e assegna un punteggio alla tesi secondo quanto previsto per ciascuna delle due modalità.
7. Per poter accedere alla prova finale, lo studente deve avere superato con esito positivo tutte le attività previste nel piano di studi ufficiale.
8. In caso di mancato superamento della prova finale, a prescindere dalla votazione media ottenuta con gli esami di profitto, il titolo non viene rilasciato.

Art. 9 – Passaggio da altri Corsi di studio

1. Per gli studenti che provengono da altri Corsi di Studio o da altri Corsi di Laurea, o in possesso di Laurea o di Diploma di Laurea, che desiderano iscriversi al Corso di Scienze dell'educazione e dei processi formativi e che richiedono la convalida di insegnamenti già sostenuti, il Comitato di Classe/Area stabilisce per ogni singolo caso gli insegnamenti o le altre attività formative che possono essere convalidati e il numero dei CFU che possono essere ritenuti acquisiti. Sulla base di quest'ultimi sarà indicato sia l'anno al quale lo studente viene ammesso, sia l'eventuale presentazione di un piano di studi personalizzato.
2. Possono essere convalidati d'ufficio gli esami già sostenuti, relativi agli insegnamenti compresi nei settori scientifico-disciplinari del nuovo ordinamento didattico, purché abbiano lo stesso numero di CFU; può inoltre essere concesso di sostenere gli esami relativi agli insegnamenti compresi nei settori scientifico-disciplinari del nuovo ordinamento didattico nell'anno di corso previsto dal piano di studi del CL di provenienza. Per i restanti esami già sostenuti il Comitato di Classe/Area ne valuta la congruenza con gli obiettivi formativi del Corso di Scienze dell'educazione e dei processi formativi al fine della loro eventuale convalida.
3. La convalida di insegnamenti per almeno 40 CFU permette l'iscrizione al secondo anno; la convalida di insegnamenti per almeno 80 CFU permette l'iscrizione al terzo anno.
4. Gli studenti a cui vengono convalidati meno di 40 CFU devono iscriversi al primo anno e sostenere l'eventuale prova d'accesso.

Art. 10 – Orientamento e tutorato

1. Il Comitato di Classe/Area collabora con il Servizio di Ateneo allo svolgimento di attività di orientamento e tutorato in conformità a quanto stabilito nel Regolamento di Ateneo. Ogni studente ha la possibilità di scegliere fra i docenti del CL un tutor che lo assisterà lungo la carriera universitaria fino all'autonoma scelta del relatore della tesi di laurea.

Art. 11 – Valutazioni del carico didattico

1. Il Comitato di Classe/Area può attuare iniziative per la valutazione ed il monitoraggio del carico didattico di lavoro per gli studenti, al fine di garantire un'adeguata corrispondenza tra CFU attribuiti alle diverse attività formative ed il carico di lavoro effettivo.
2. Il Comitato di Classe/Area valuta ogni piano di studio tenendo conto della conformità a quanto stabilito dal RAD dell'anno accademico di riferimento e, in caso di deroga, delle motivate esigenze di formazione culturale e di preparazione professionale dello studente. Le motivazioni adottate relativamente a ciascun piano di studio vengono discusse, ove occorre, direttamente con lo studente interessato.
3. A conclusione di ogni anno accademico il Comitato di Classe/Area provvede alla verifica dell'attività didattica svolta e degli obiettivi di coordinamento raggiunti, sentito anche il Comitato paritetico per la Didattica, e provvede alla programmazione dell'attività didattica per l'anno successivo.

Art. 12 – Sbocchi professionali

I laureati in Scienze dell'educazione e dei processi formativi potranno svolgere professioni educative nelle differenti tipologie di servizi pubblici e privati operanti nell'ambito dell'educazione e della formazione; potranno svolgere, inoltre, attività educative non curricolari negli istituti scolastici pubblici e privati (orientamento, laboratori, integrazione dell'offerta formativa). In particolare, i laureati potranno accedere alle seguenti professioni:

- educatori nei servizi socio-educativi (consultori familiari, comunità di convivenza e terapeutiche, centri di accoglienza, servizi per le tossicodipendenze, centri per diversamente abili, centri di assistenza agli anziani, di prevenzione del disagio, carceri, ecc...);
- educatori nei servizi educativo-culturali (biblioteche, centri di lettura e di documentazione, mostre, musei, turismo culturale e didattico, ludoteche, centri sportivi, centri ricreativi e di aggregazione per bambini, giovani, adulti e anziani, laboratori artistici, centri teatrali, di orientamento scolastico e professionale, iniziative volte a favorire lo sviluppo di competenze spendibili nel mercato del lavoro e a promuovere le pari opportunità),
- educatori nei servizi di educazione ambientale (parchi, ecomusei, agenzie per l'ambiente) e nei servizi rivolti ai bambini ed alla loro rete familiare (nidi d'infanzia, comunità infantili, ludoteche, servizi integrativi e di compresenza per adulti e bambini).

Il corso prepara alla professione di:

- Professori di scuola pre-primaria (2.6.4.2.0)
- Educatori professionali (3.2.1.2.7)
- Tecnici del reinserimento e dell'integrazione sociale (3.4.5.2.0)

Art. 13 – Disposizioni finali

Per quanto non presente all'interno di questo Regolamento si rimanda al Regolamento d'Ateneo.

*Il presente Regolamento è stato approvato
dal Consiglio di Corso Unificato del 18 giugno 2014
e recepisce la modifica approvata
nel Consiglio di Corso Unificato del 18 maggio 2017.*